



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 15-02-2018

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006.

IL SINDACO F.F.

PREMESSO che:

- ⚡ il D.Lgs.n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- ⚡ in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone al comma 1 il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ed al comma 2 l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, al comma 3, che in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ⚡ nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- ⚡ l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 il comma 3, sancisce che chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma 3 (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3;
- ⚡ il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi in materia di competenza ad emanare ordinanze di rimozione dei rifiuti ha sempre espresso coerenza, ritenendo che spetti al Sindaco adottare l'ordinanza di rimozione e ripristino dei rifiuti proprio in base agli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico) che prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del

D.Lgs. n. 267/2000 (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. V - 6 settembre 2017, n.4230);

§§ la corte di Cassazione sez. III Penale, con la sentenza 20 maggio - depositata il 29 settembre 2014, n. 40212 ha affermato che la competenza ad emanare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art 192 c. 3 D.lgs 152/2006 spetta al Sindaco e non al dirigente;

Ritenuta la propria competenza ad emanare l'ordinanza di rimozione come stabilito dall'art 192 comma 3 del D.lgs 152/2006;

Vista la nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Salerno prot. 3/2-2 del 29 gennaio 2018 assunta al protocollo n. 379 del 01.02.2018.

Vista la comunicazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente summenzionata, dal quale si rileva che presso l'Azienda Agricola "Marino Antonio" con sede legale ed operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, n. 10, sono emerse violazioni in materia igienico sanitaria e ambientale, con particolare riferimento allo sversamento di liquami di origine zootecnica "Dalla vasca più grande gli affluenti zootecnici tracimavano sul terreno circostante, formando un evidente ed abbondante ruscellamento e ristagni al suolo. Inoltre, sul terreno circostante il recinto si rilevava la presenza di consistenti cumuli di letame depositati direttamente sul suolo, il tutto in contrasto con quanto disposto dal vigente Decreto 25 febbraio 2016", che reca i "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

Atteso che l'art. 2, comma 3 del Decreto 25 febbraio 2016, prevede che gli affluenti di allevamento sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Rifiuti) solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica.

Visti i verbali di operazioni compiute del Comando di Polizia Locale del Comune di Giungano unitamente al Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale e alla presenza del Servizio Veterinario dell'ASL di Capaccio, acquisiti al protocollo generale dell'Ente n. 599 del 13.02.2018 e n. 540 del 09.02.2018, che pur non materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, a carico del Sig. Marino Antonio, nato a Agropoli (SA) il 07/11/1980 e residente a Capaccio (SA), alla Via Fuscillo, 1113, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola ad indirizzo zootecnico con sede legale Via Fuscillo, 1113, Capaccio (SA) ed operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, 10, con Codice ASL 058SA034 - P.IVA 0487167051, dal quale si rileva che l'area in oggetto risultano abbandonati notevoli quantità di rifiuti (letame) in modo incontrollato;

Visto il verbale delle operazioni compiute dall'Asl Servizio Veterinario n. 1086450 del 06.02.2018.

Richiamata la seguente normativa di settore:

§§ il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 Aprile 2006, che in applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgvo n. 152/1999, ora articolo 101, comma 7, del D.Lgvo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari.

§§ la Deliberazione n. 120 della Regione Campania- Area Generale di Coordinamento n. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Recepimento del D.M. 7 aprile 2006 ad oggetto

“Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.

§§ la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari”,

§§ la Deliberazione n. 771 del 21/12/2012, della Regione Campania di approvazione della “Disciplina tecnica regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari”.

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e le successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che la situazione emersa dalle indagini impone, ex art 192 del D.lgs 152/2006, l'emanazione di apposita ordinanza Sindacale per la rimozione del notevole ed incontrollato accumulo di letame e di reflui rinvenuto presso l'Azienda Agricola “Marino Antonio” con sede legale Via Fuscillo, 1113, Capaccio (SA) ed operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, n. 10;

Ritenuto necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Accertata la responsabilità di cui all'art. 192 del D.lgs 152/2006 in ordine all'abbandono dei rifiuti da parte del Sig. Marino Antonio in premessa generalizzato, e del suo relativo obbligo di rimozione degli stessi;

Atteso che l'art.192, comma 3, dispone "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo";

Visto l'art.7 della Legge n.241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento e che comunque si ritiene che l'interessato sia già stato reso edotto della procedura con il verbale di contestazione;

O R D I N A

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia in premessa citati, e in particolare dell'art 192 del D.lgs 152/2006, a:

§§ Al Sig. Marino Antonio, nato a Agropoli (SA) il 07/11/1980 e residente a Capaccio (SA), alla Via Fuscillo,1113, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola ad

indirizzo zootecnico con sede legale in via Fuscillo, 1113, Capaccio e sede operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, 10, con Codice ASL 058SA034 - P.IVA 0487167051.

§§ Sig. Marino Angelo, nato a Giungano (SA) il 29.09.1948, ed ivi residente in Via Difesa, 10, in qualità di proprietario del lotto di terreno interessato catastalmente individuato al foglio 1 particelle 284, 285, 150 (area pertinenziale al fabbricato);

di provvedere ai sotto riportati adempimenti attuativi e gestionali, finalizzati alla rimozione dei rifiuti rinvenuti dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico, di cui alla nota prot. 3/2-2 del 29 gennaio 2018, presso l'Azienda Agricola "Marino Antonio" con sede legale alla Via Fuscillo, 1113, Capaccio(SA) e sede operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, n. 10:

1. di procedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti su indicati, previa preventiva caratterizzazione degli stessi secondo le disposizioni stabilite dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, mediante ditte appositamente autorizzate e contestualmente procedere al ripristino dello stato dei luoghi;
2. di procedere, successivamente alla rimozione dei rifiuti, e comunque sempre entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ad effettuare le indagini analitiche sul suolo per accertare l'eventuale superamento delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/2006, in funzione della destinazione d'uso, significando che in tal caso dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006;
3. di comunicare, entro i termini sopra stabiliti, al Comune di Giungano, Comando della Locale Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo, all'uopo, la necessaria documentazione circa gli interventi eseguiti, mediante consegna della quarta copia del formulario e di ogni altra documentazione valida a dimostrare la correttezza delle operazioni;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra si procederà all'esecuzione in suo danno con recupero delle somme anticipate mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, nonché alla denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del citato Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 che prevede nel caso di inottemperanza dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata dal Sindaco la pena dell'arresto fino ad un anno.

che, ai sensi dell'art. 255, comma 1, del richiamato decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento:

§§ Al Sig. Marino Antonio, nato a Agropoli (SA) il 07/11/1980 e residente a Capaccio (SA), alla Via Fuscillo,1113, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola ad indirizzo zootecnico con sede legale in via Fuscillo, 1113, Capaccio ed operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, 10, con Codice ASL 058SA034 - P.IVA 0487167051.

⚡ Sig. Marino Angelo nato a Giungano (SA) il 29.09.1948, ed ivi residente in Via Difesa, 10, in qualità di proprietario del lotto di terreno interessato catastalmente individuato al foglio 1 particelle 284, 285, 150 (area pertinenziale al fabbricato);

⚡ All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione - Distretto Sanitario Capaccio - Roccadaspide ;

Di trasmettere il presente atto:

⚡ alla Procura della Repubblica di Salerno;

⚡ al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico - Salerno.

⚡ Alla Provincia di Salerno;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Campania di Salerno - ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034; o, in alternativa - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199;

Il personale ispettivo dell'ARPAC, Dipartimento Provinciale, il Comando Polizia Municipale, e gli Ispettori Ambientali sono incaricati della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento cui viene trasmessa copia;

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è l'Ispettore Polizia Municipale Passaro Vincenzo del Comune di Giungano, Piazza V. Veneto n. 9;

Dalla Residenza Municipale 15 febbraio 2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isp. P.M. Vincenzo PASSARO

Il Sindaco F.F.
F.to Cav. Giuseppe Orlotti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 58

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-02-2018 al 02-03-2018

Dalla Residenza Comunale,
15-02-2018

Il Messo
F.to Dott. Antonio MARINO

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale _____

Il Sindaco F.F.
Cav. Giuseppe Orlotti